

DELIBERA N. 48/2021

**XXX / SKY ITALIA
(GU14/261645/2020)**

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 25/03/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018 recante “Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di

comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS; VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante "Proroga dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni";

VISTA l'istanza di XXX del 27/03/2020 acquisita con protocollo n. 0138323 del 27/03/2020;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 25/03/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 27/03/2020, l'istante ha presentato istanza di definizione in pari data per il tramite di un'Associazione di Consumatori. L'istante lamenta mancata/tardiva risposta a reclami, attivazione servizi non richiesti nei confronti della società Sky Italia X, d'ora in poi Sky. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue. Cliente Sky da oltre 10 anni, con l'abbonamento sport

regolarmente corrisposto, da diverso tempo non è in grado di vedere, attraverso la piattaforma Sky, le partite di calcio a cui è interessato perché le stesse sono mandate in onda in esclusiva da Dazn.

Precisa di non essere interessato alla sottoscrizione di un contratto con Dazn, nonostante i continui messaggi che riceve sul proprio cellulare da parte di Sky, poiché ha già in essere un contratto con quest'ultimo.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- a) Rimborso di euro 100,00 a fronte di una parziale erogazione del servizio.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, regolarmente convocato, non ha presenziato all'udienza di conciliazione né ha prodotto memorie o documenti a suo favore nel termine previsto dall'art. 16, comma 2, Allegato A alla delibera 353/19/CONS.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva come nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione da parte dell'operatore, trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 del C.P.C. in virtù del quale "il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Attraverso la costante applicazione di tale principio (ex multis, la Determina 3/2017) questo Comitato ha chiarito che, qualora l'operatore ometta di svolgere attività deduttiva e difensiva, con conseguente implicita acquiescenza e accettazione rispetto alle deduzioni, alle produzioni ed alle contestazioni formulate dal ricorrente in ordine alla fattispecie controversa, deve affermarsi la responsabilità contrattuale dell'operatore secondo le regole ordinarie dei cui all'art. 1218 c.c..

A ciò si aggiunga che in data 05.01.2021 è stata disposta un'integrazione istruttoria al fine di acquisire copia del contratto di abbonamento, delle fatture e dei relativi pagamenti. L'istante, nel riscontrare la richiesta istruttoria, ha prodotto estratto dei pagamenti a favore di Sky effettuati da gennaio a dicembre 2020. Ha inoltre precisato che del contratto, sottoscritto negli anni '90, non vi è più copia cartacea. Altrettanto per le fatture che, non

essendo più inviate in versione cartacea, non vengono scaricate dall'istante il quale, in ragione dell'età, è impossibilitato a farlo.

Alla luce di tali risultanze, la richiesta di rimborso dell'istante viene respinta in quanto la documentazione acquisita è risultata inidonea a soddisfare l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. a norma del quale "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Mancando agli atti le fatture contestate, come pure la copia del contratto sottoscritto, che avrebbe consentito di individuare i pacchetti compresi nell'abbonamento, non è stato possibile colmare la genericità dell'istanza proposta, che non indica nemmeno l'arco temporale interessato dalla problematica. Né la produzione del reclamo datato 7 ottobre 2019, seppur inesitato, può ritenersi sufficiente per accordare il rimborso richiesto.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Rigetta l'istanza di XXX nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 25/03/2021

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi